



Sentenza n. 1561/2018 pubbl. il 02/08/2018

RG n. 10985/2015

N. R.G. 10985/2015

Repert. n. 3648/2018 del 02/08/2018



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA  
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo

Presidente rel ed est.

dott. Chiara Campagner

Giudice

dott. Luca Boccuni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 10985/2015 promossa da:

**A** **GMBH**  
rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_ e dall'avv.to \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nonché dall'avv.to e dom \_\_\_\_\_ con domicilio eletto presso il suo studio in VIA  
CARDUCCI 45 VENEZIA MESTRE

ATTRICE

contro

**B**  
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. \_\_\_\_\_, con domicilio  
eletto presso il suo studio in P.ZZA FERRETTO, 4 30170 MESTRE

CONVENUTO

**oggetto responsabilità amministratore**

Le parti hanno concluso come da fogli di conclusioni

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**A** \_\_\_\_\_ Gmbh ha premesso di essere una primaria società attiva nell'industria dei metalli, riconosciuta *leader* mondiale nel settore della commercializzazione e del riciclo di materie prime in acciaio inossidabile, leghe in ferro e metalli primari; ha altresì premesso di essere socia di maggioranza di (**C** \_\_\_\_\_ S.r.l., società avente ad oggetto prevalentemente il commercio all'ingrosso e del riciclo di rottami e sottoprodotti metallici (leghe in ferro e metalli primari) della lavorazione industriale ai fini della produzione di acciaio inossidabile, costituita in data 10 ottobre 2000 con un capitale sociale di Euro 500.000,00 sottoscritto da essa **A** \_\_\_\_\_ Gmbh, per il 55%, da **D** \_\_\_\_\_ S.r.l. per il 35% e da tal **E** \_\_\_\_\_ per il residuo 10%. La società era stata



sciolta e messa in liquidazione in data 11 dicembre 2014 dall'assemblea dei soci previa presa d'atto del "deteriorarsi della situazione patrimoniale della società".

**B** era stato nominato Consigliere di **C** s.r.l. contestualmente alla sua costituzione (il 10.10.2000) e successivamente aveva sempre mantenuto tale carica, da ultimo con delibera assembleare assunta in data 29 aprile 2013.

Ha precisato che **D** s.r.l. - società anch'essa attiva (a suo tempo) nel commercio di materiali e rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dalle demolizioni di impianti industriali e civili - era partecipata dallo stesso **B** (per il 10% del capitale sociale) e dal fratello **F**

(al 20%); detta società era stata posta in liquidazione l'1.8.2014 e aveva successivamente presentato, in data 30.9.2014 avanti al Tribunale di Venezia istanza di ammissione alla procedura concordataria ex art 161 comma 6 L.F.; in data 10-14 ottobre 2014 era stato nominato il Commissario giudiziale e concesso termine per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo.

Ciò premesso ha esposto che in data 3.1.2006 **B** nella veste di consigliere delegato di **C** s.r.l. aveva sottoscritto con **D** s.r.l. rappresentata dal di lui fratello **F**

un accordo commerciale, rinnovato poi alle medesime condizioni il 2.1.2009 e il 2.1.2010.

In base a detto accordo:

- **D** doveva fornire a **C** "prodotto finito" e cioè rottame di acciaio inox in quantitativi tali da consentire a quest'ultima di fornire a sua volta i propri clienti ( e cioè le acciaierie);
- il prezzo di ogni singola fornitura veniva calcolato assumendo come parametro di riferimento quello concordato per singola tonnellata di "prodotto finito" tra **C** ed il proprio cliente finale e deducendo da esso l'importo di Euro 20 per tonnellata (di seguito, "il Prezzo");
- **D** conseguentemente, a fronte di ogni singola fornitura, doveva emettere verso **C** Italia una fattura per l'importo complessivo pari a: numero di tonnellate di "prodotto finito" fornito per il "Prezzo";
- **C** doveva corrispondere a **D** gli importi di cui alle fatture di volta in volta emesse da **D** stessa;
- sulla scorta del contratto e della prassi di settore i quantitativi di "prodotto finito" di volta in volta forniti da **D** a **C** dovevano venir successivamente sottoposti ad una "valutazione chimico-fisica" la quale consentiva, in sintesi, di accertare in via definitiva il peso complessivo di ciascuna fornitura e il titolo di metallo "nobile" (es. il nichel) in essa contenuto e di apportare qualora dovute, le dovute rettifiche al "Prezzo";
- per effetto di tale operazioni di rettifica **D** doveva emettere di volta in volta verso **C** una nota di credito di importo pari alla differenza tra il peso complessivo e/o titolo di "prodotto finito" precedentemente fatturato in base al Prezzo **C** ed il minore peso complessivo accertato all'esito dell'operazione di "valutazione chimico-fisica" del materiale fornito;
- **D** doveva poi corrispondere a **C** gli importi di cui alle predette note di credito, se del caso attraverso il meccanismo della compensazione, portando quindi tali importi a deconto degli importi delle fatture che essa avrebbe successivamente emesso verso **C**.



Con il meccanismo sopra descritto in sintesi C veniva ad assumere ad un tempo la duplice veste di debitrice di D in forza delle fatture da questa emessa a fronte di ogni singola fornitura, e di creditrice dei D in forza delle note di credito correlate a ciascuna fornitura, sempre da questa emessa.

Ciò esposto ha affermato che in realtà ad B in seno al CdA non era mai stata attribuita delega riferibile alla stipula dell'accordo per dette operazioni commerciali con D di tal che egli aveva esorbitato dai poteri conferitigli; inoltre il B non aveva mai fornito agli altri membri del Cda alcuna informazione in ordine all'accordo raggiunto e soprattutto alla sua esecuzione.

Quanto a quest'ultima egli aveva operato in modo da far saldare integralmente le fatture di volta in volta emesse da D attraverso ordini di bonifico sottoscritti da egli stesso personalmente, mentre aveva ommesso di esigere da D gli importi di cui alle note di credito dalla stessa di volta in volta emesse e tantomeno aveva curato che il loro importo fosse posto in "compensazione" con quanto dovuto da C tale scorretta regolamentazione delle partite dare avere tra C e D aveva fatto sì che il mancato incasso dei crediti vantati da C avesse determinato un progressivo squilibrio finanziario di C che da un lato pagava con solerzia le fatture emesse e dall'altro nulla incassava a fronte delle note di credito; solo nel 2013 quando ormai lo squilibrio era divenuto insostenibile B aveva informato gli organi sociali di C

con la Relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2012 portata in discussione nel Consiglio di Amministrazione del 11 febbraio 2013- che il credito accumulato dalla società verso D era di oltre tre milioni di Euro a causa, delle "note di credito ricevute e non ancora rimborsate o compensate".

C per tentare di recuperare il proprio credito in data 8 maggio 2013 aveva raggiunto un accordo con D di "riscadenziamento del debito" rispetto al quale, tuttavia, D si era resa immediatamente inadempiente già alla prima scadenza pattuita per successivamente dichiarare che non aveva capacità di fare fronte agli obblighi assunti; essa era stata poi posta in liquidazione in data 1 agosto 2014 e aveva proposto la istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

L'attrice ha asserito che tutto ciò aveva avuto gravi ripercussioni sulla situazione di C tanto che l'assemblea dei soci di C in data 11 dicembre 2014 ne aveva deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione a seguito della relazione del collegio Sindacale secondo cui "ormai necessaria svalutazione del suddetto credito determina, al di là della gravissima tensione sul piano finanziario, una situazione di patrimonio netto negativo, con perdita integrale del capitale sociale, verificandosi quindi i presupposti di applicazione dell'art. 2447 c.c.".

Ciò esposto ha affermato che sussisteva responsabilità di B "per aver posto in essere gravi condotte in violazione degli obblighi imposti dalla legge in tema di diligente amministrazione di s.r.l. con conseguenti gravi pregiudizi patiti dalla esponente" A ed ha così concluso:

"accertare e dichiarare che il sig. B nella sua qualità di Consigliere ed amministratore di C s.r.l. ha agito per i motivi tutti esposti in narrativa, in violazione dei doveri e degli obblighi ad egli imposti dalla legge e dall'atto costitutivo di C s.r.l. e comunque con grave negligenza, imperizia ed imprudenza;

per l'effetto condannare lo stesso B a risarcire a A gmbh, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i danni conseguenti nella misura di € 3.194.464,16 ovvero



nella diversa misura che dovesse risultare di giustizia, anche in forza di valutazione equitativa ai sensi dell'art 1226 cod civ

Spese rifuse".

Si è costituito in giudizio ( **B** ) eccependo la nullità della citazione per violazione dell' art. 163 n.3 e4 c.p.c. affermando che non era comprensibile in base a quale comma dell'art 2476 c.c agisse la società attrice e dunque quale azione fosse stata proposta.

Ha eccepito, qualora la domanda fosse stata qualificata come domanda ex art 2476 terzo comma c.c., la inammissibilità della domanda di condanna formulata da ( **A** ) GmbH di risarcimento del danno in capo a sé anziché in capo alla società ( **C** ) s.r.l.

Ha poi allegato:

- che quale amministratore aveva ampia facoltà di sottoscrivere accordi commerciali e che essi erano stati portati a conoscenza dell'organo amministrativo e dei soci;
- che essi non erano mai stati fatti oggetto di censura alcuna;
- che nelle note integrative del bilancio del 2007 e così pure in quelle dei bilanci 2008 e 2009 era specificato in modo chiaro che i crediti esposti chiaramente nei bilanci, erano costituiti per la quasi totalità da posizioni verso ( **D** ) e che la attrice era perfettamente consapevole della situazione di detti crediti verso ( **D** ) s.r.l.
- che i pagamenti delle fatture emesse da ( **D** ) s.r.l. erano sempre stati autorizzati dalla controllante ( **A** ) GmbH (che deteneva il 55% delle quote di ( **C** ) s.r.l.) che era dunque a conoscenza dei flussi di cassa
- che la scelta di non richiedere i pagamenti delle note di credito di ( **D** ) s.r.l. era stata condivisa da tutti i soci per favorire la capacità di penetrazione commerciale di detta società e garantire quindi un adeguato flusso di materiali

Ha anche contestato il quantum richiesto

Sono stati concessi i termini ex art 183 VI comma c.p.c.

Con la prima memoria ex art 183 Vi comma c.p.c parte attrice ha dedotto che era sua intenzione di chiedere ed ottenere il ristoro del danno subito da ( **C** ) srl a causa degli atti di *mala gestio*, come meglio specificati nella parte narrativa dell'atto di citazione, compiuti dal ( **B** ) nonché della sua condotta negligente e imprudente e ha formulato le seguenti conclusioni

**"A. Nel merito:**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare:*

- accertare e dichiarare che il Sig. ( **B** ), nella sua qualità di Consigliere ed amministratore di ( **C** ) S.r.l., ha agito, per i motivi tutti esposti in corso di causa, in violazione dei doveri e degli obblighi ad egli imposti dalla legge e dall'atto costitutivo di ( **C** ) S.r.l. e comunque con grave negligenza, imperizia ed imprudenza;
- per l'effetto, condannare lo stesso Sig. ( **B** ) a risarcire a ( **C** ) S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, i danni conseguenti nella misura di Euro 3.194.464,16, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare di giustizia, anche in forza di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 Cod. Civ.."

Parte convenuta ha eccepito la l'inammissibilità della nuova domanda formulata da ( **A** ) GmbH nei confronti del sig. ( **B** ) con cui è stato richiesto non più il risarcimento dei danni subiti dall'attrice in proprio ma il risarcimento dei danni subiti da ( **C** ) s.r.l.



Precisate le conclusioni ed assegnati i termini di cui all'art 190 c.p.c. ha causa e stata trattenuata in decisione.

La difesa attorea ha ritenuto di modificare le proprie conclusioni chiedendo in prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c. che il risarcimento del danno venisse riconosciuto a C s.r.l. anzichè ad essa attrice, A GmbH, come invece chiesto nelle conclusioni dell'atto di citazione.

La società attrice invoca un errore materiale che avrebbe comportato a suo dire l'indicazione erronca del nominativo della società A GmbH in luogo della società C s.r.l. ma tale tesi risulta del tutto incompatibile con il tenore dell'atto di citazione avendo in buona sostanza l'attrice costantemente prospettato nel corpo della citazione, che B, con i suoi comportamenti di *mala gestio* nella gestione della società C s.r.l. avrebbe determinato come "conseguenza" gravi pregiudizi alla società A GmbH, pregiudizi questi di cui l'attrice ha chiesto il ristoro.

Un tanto è del resto affermato esplicitamente a pag 20 della citazione laddove si asserisce testualmente che "è del tutto evidente che il B ha posto in essere una serie di gravi condotte in violazione degli obblighi posti dalla legge in tema di diligente amministrazione di s.r.l. con conseguenti gravi pregiudizi patiti dall'esponente A".

Vi è poi addirittura un intero paragrafo in citazione (v. paragrafo 6 pag 26) rubricato testualmente "sui danni patiti da A" in cui nuovamente l'attrice ribadisce che "la grave violazione degli obblighi posti dalla legge in tema di interessi degli amministratori che, come osservato, è rimproverabile al sig. B ha purtroppo causato seri danni all'odierna esponente, danni che egli è ora chiamato a risarcire".

In buona sostanza la attrice ha allegato nel corpo dell'atto di citazione che la *mala gestio* di cui il B si è reso responsabile nella gestione di C s.r.l. si è riverberata in danno della società A GmbH e precisato ancora una volta che la azione proposta è diretta ad ottenere il risarcimento dei danni derivati non a C s.r.l., ma ad essa attrice, socia di C s.r.l., per le condotte dell'amministratore di C s.r.l.: tali allegazioni sono coerenti con le domande come precisate nella parte conclusiva della citazione laddove si richiede che venga accertata la *mala gestio* del B e che conseguentemente egli venga condannato a risarcire il danno subito in proprio da A GmbH.

Quanto sopra porta ad escludere inequivocabilmente che si sia in presenza di mero errore materiale, e cioè di un errore dovuto a mera svista o disattenzione, nella indicazione del nominativo del soggetto del cui danno si controverte.

La individuazione della domanda nei termini di cui sopra, inoltre, fa sì che risulti infondata la anche la eccezione del convenuto di nullità della citazione.

Ciò posto va rilevato che la domanda svolta dalla attrice nella prima memoria ex art 183 VI c.p.c. con cui essa, modificando la originaria domanda ha richiesto per la prima volta il risarcimento dei danni in capo a C s.r.l. - è domanda nuova, inammissibile.

La sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15/06/2015 pur accogliendo una nozione "lata" di modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. (affermando che essa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa quali il "petitum" e la "causa petendi"), ha comunque precisato che il limite invalicabile tra la *emendatio* ammissibile ed una



inammissibile *mutatio* è che rimanga "ovviamente immutato rispetto alla domanda originaria l'elemento identificativo soggettivo delle personae" e quindi che le parti della domanda come modificata rimangano le stesse della originaria domanda; oltre a ciò la modifica non deve comportare allungamento dei tempi processuali.

Nella fattispecie la modifica da azione ex art 2476 comma 6 c.c. (ovvero azione del socio o del terzo per i danni subiti in proprio) alla distinta azione ex art 2476 comma 3 c.c. (ovvero azione sociale di responsabilità) determina un inammissibile mutamento dell'elemento soggettivo della domanda che non risulta più avere quale titolare della posizione sostanziale attiva la socia (C. A. gmbh) bensì la società C. s.r.l.. Del resto agendo nel caso della azione sociale di responsabilità ex art 2476 comma 3 c.p.c., il socio solo quale sostituto processuale della società, l'esame di siffatta domanda richiede l'integrazione del contraddittorio con la società, litisconsorte necessaria (si veda sul punto la sentenza Corte di Cassazione n.10936 del 26.5.2016), con conseguenze peraltro anche sui tempi processuali stante la necessità di consentire alla litisconsorte necessaria di svolgere le sue difese con "rimessione" in termini. Ne consegue l'inammissibilità della *mutatio* della domanda di cui alla memoria attorea ex art. 183 cod. proc. civ..

Va poi rilevato che "quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve in una *"mutatio libelli"*, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinuncia, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo, sicché il giudice deve pronunciarsi in ordine alla domanda originaria contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate" (v. Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13230 del 25/05/2017)

La domanda originaria di condanna al risarcimento di danni in favore di A. gmbh (rispetto alla quale la domanda di accertamento della responsabilità non ha valenza autonoma, ma ne è meramente prodromica) va dunque esaminata.

In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società a responsabilità limitata il socio è legittimato all'esperimento dell'azione ex art.2476 VI comma c.c. per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l'ente per effetto della cattiva gestione. La fattispecie di danno dedotta dall'attrice e cioè il danno subito da essa, socia di C. s.r.l., in forza degli illeciti compiuti dal B. quale amministratore di C. s.r.l., non integra un danno direttamente subito dalla socia, bensì un danno che è il "riflesso" del pregiudizio in tesi subito direttamente C. s.r.l.: esso non è dunque, già per come prospettato e stante il tenore dell'art 2476 comma 6 c.c., risarcibile.

La domanda va dunque rigettata

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i minimi tabellari tenuto conto del valore della controversia)

#### P.Q.M.

il Tribunale definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa

- 1) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in prima memoria ex art 183 VI comma c.p.c e riproposta in sede di precisazione delle conclusioni;



Sentenza n. 1561/2018 pubbl. il 02/08/2018

RG n. 10985/2015

Repert. n. 3648/2018 del 02/08/2018

- 2) rigetta l'originaria domanda attorea risarcitoria formulata in favore di Gmbh
- 3) condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in € 27852,00 per competenze professionali oltre spese generali ed oltre IVA e cPA sugli importi ex lege assoggettabili

A

Deciso in Venezia il 4.7.2018

Il Presidente est.

dott. Liliana Guzzo

www.osservatoriodirittoimprese.it

